REGOLAMENTO

SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

AI SENSI DELL'ART. 125-BIS.1 DEL D.LGS. 58/1998

12 novembre 2026

Premessa

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. (la "**Società**" o "**GPS**"), ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"), e disciplina le condizioni e le modalità di partecipazione dei soci alle Assemblee di GPS che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**") come di seguito meglio precisato.

Art. 1 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1.1. Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera, in occasione della convocazione di ciascuna Assemblea, le modalità di svolgimento dell'Assemblea medesima avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza.

1.2. Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione in occasione di ciascuna Assemblea delibera, in applicazione di quanto consentito dall'art. 125-*bis*.1 del TUF, se essa si debba svolgere:

(i) in un luogo fisico, con la partecipazione diretta da parte dei soggetti legittimati nei modi di legge, ferma la possibilità di stabilire una soglia individuale di possesso azionario per poter partecipare alla discussione assembleare secondo quanto indicato nell'art. 2 del presente Regolamento;

(ii) in un luogo fisico, prevedendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato secondo quanto consentito dalla legge, ferma la possibilità di prevedere che la partecipazione all'Assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione;

(iii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, prevedendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato secondo quanto consentito dalla legge.

1.3. Con successiva modifica del Regolamento, potranno essere disciplinate le condizioni e le modalità della partecipazione all'Assemblea con la presenza diretta esclusiva o facoltativa mediante mezzi di telecomunicazione degli aventi diritto.

1.4. Fatto salvo dove diversamente precisato, il presente Regolamento si riferisce alle Assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2.

1.5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello statuto sociale di GPS e della normativa regolamentare applicabile vigente.

1.6. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di integrare o modificare nei limiti consentiti dalla normativa *protempore* vigente il presente Regolamento in occasione delle singole assemblee, dandone notizia nell'avviso di convocazione ed in pari data sul sito *internet* della Società.

Art. 2 - Soglia individuale di possesso azionario per la partecipazione alla discussione assembleare

2.1. Nelle Assemblee che si svolgono secondo le modalità di cui al punto (i) del precedente art. 1.2 in luogo fisico con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge, la partecipazione alla discussione in Assemblea può essere subordinata dal Consiglio di Amministrazione al possesso di azioni in misura pari allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*record date*). Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF e di porre domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF.

2.2. Dell'applicazione della suddetta soglia individuale di possesso azionario è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Resta inteso che la soglia non si applica ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 3 - Rappresentante Designato esclusivo

3.1. Per le Assemblee che si svolgono secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2, il Consiglio di Amministrazione individua per ciascuna Assemblea il Rappresentante Designato, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, valutandone le caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

3.2. Le generalità del Rappresentante Designato sono indicate nell'avviso di convocazione della singola Assemblea, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie ai fini del conferimento della delega o subdelega di voto ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF.

Art. 4 - Facoltà di richiesta di adunanza in luogo fisico

4.1. Qualora la delibera del Consiglio di Amministrazione preveda che l'Assemblea si svolga con le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2., ai soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea è riconosciuta, in ogni caso, la facoltà di chiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2 del Regolamento.

4.2. La richiesta di cui all'art. 4.1. che precede deve essere presentata nel termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. L'avviso di convocazione dell'Assemblea indica le modalità di invio della richiesta prevedendo, in ogni caso, che la stessa

sia presentata per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e nel rispetto dei requisiti necessari per l'identificazione dei richiedenti.

4.3. Dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 4.1. è data notizia a cura della Società entro 3 (tre) giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 5 - Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

5.1. L'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono disciplinate dall'art. 126-*bis* del TUF.

Art. 6 - Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e dichiarazioni di voto

6.1. Nelle Assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea è disciplinato dall'art. 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF. Pertanto, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (*record date*) entro il quale le domande devono pervenire alla Società. La Società fornisce almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea le risposte alle domande pervenute.

6.2. La Società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo anche in considerazione la presenza di informazioni soggette a tutela della *privacy* oppure a regole e clausole in materia di riservatezza. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero vertenti sui medesimi argomenti; nella formulazione delle risposte, ove necessario, la Società può fare rinvio alla relazione finanziaria annuale oppure a comunicati stampa e/o altra documentazione resa disponibile al pubblico.

6.3. Le risposte fornite dalla Società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande, sul sito *internet* della Società. Il verbale dell'Assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito *internet* della Società.

6.4. Gli aventi diritto intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato possono inviare, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande, eventuali dichiarazioni di voto. Delle eventuali dichiarazioni di voto viene data notizia in Assemblea.

Art. 7 - Mezzi di telecomunicazione

7.1. Nelle Assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato e, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione, la Società mette a disposizione una

piattaforma tecnologica, comunicando agli aventi diritto le modalità e i termini per il relativo accesso, che garantisca:

(a) l'identificazione dei partecipanti;

(b) l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti, per il tramite del Rappresentante Designato esclusivo, ed in particolare la possibilità del Rappresentante Designato di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Votazione

8.1. Nelle Assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato, le votazioni dell'Assemblea avvengono mediante dichiarazione da parte del Rappresentante Designato sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

9. Approvazione e modifiche del Regolamento

9.1. Il Regolamento e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori indipendenti della Società.

9.2 Le modifiche del Regolamento trovano applicazione a far data dall'approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione; il Regolamento è pubblicato, dopo la relativa approvazione ed in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gabettigroup.com (Sezione Investor Relations – Eventi Societari) e con le altre modalità prescritte dalla normativa pro tempore vigente.

Quadro normativo

Art. 125-bis.1 - Modalità di svolgimento dell'assemblea

1. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7.

2. Ove lo statuto non preveda la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta ai sensi del comma 1, l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea. L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. Può altresì essere prevista l'espressione

del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.

3. Al fine di avvalersi della facoltà di cui al comma 2, secondo periodo, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 125 bis, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee di cui al comma 2, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 3 possono, altresì, stabilire, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83 sexies, comma 2, cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter. Dell'applicazione della soglia di cui al primo periodo è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

5. Ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto, possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis.